

STATUTO

L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGNO DI ROMAGNA FO VIA
CESARE BATTISTI 78

Numero REA: FO - 254437

Codice fiscale: 02270420405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al n. 33021
di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita la Società Cooperativa denominata "L'Alveare Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale", in sigla "L'Alveare Soc. Coop. Sociale".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero competente ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Bagno di Romagna (FC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c..

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali.

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi della legge regionale dell'Emilia e Romagna n.12/2014 e successive modificazioni, la Cooperativa pre-

vede quanto segue:

- una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività del tipo a) e del tipo b) esercitate;
- le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità sociali di cui alla legge n. 381/91, nonché il coordinamento funzionale tra le attività del tipo a) e del tipo b), tale per cui la cooperativa medesima gestisce servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi anche a favore delle persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della stessa legge n. 381/91;

- la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 4 della legge n. 381/91 è determinata con riguardo al solo personale addetto alle attività rispondenti alla sezione b).

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 34.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

1. promozione e/o realizzazione di progetti locali, nazionali e internazionali, che possono prevedere anche la realizzazione di laboratori e tirocini, finalizzati al miglioramento di situazioni di disagio ed emarginazione sociale ed economica;
2. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività sociali, educative, formative e di consulenza a favore di cittadini italiani, stranieri e apolidi, anche di minore età, in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
3. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività formative ed educative finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo;
4. progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di conoscenza interculturale o attività di mediazione culturale, per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione fra i cittadini e per l'inserimento sociale;
5. progettazione, organizzazione e/o gestione di servizi e progetti di informazione, assistenza e orientamento rivolti a cittadini stranieri e non, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, nonché attraverso campagne di comunicazione on line, social forum, blog e strumenti affini, per facilitare l'integrazione economica e sociale ed incentivare la diffusione delle più ampie conoscenze riguardanti la tutela della salute, la convivenza interculturale, anche presso istituti scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, il governo locale dei processi migratori, le politiche del territorio e dell'immigrazione;
6. progettazione, organizzazione e/o gestione di strutture finalizzate all'accoglienza, anche residenziale, di persone in condizioni di disagio sociale nonché prestazione di servizi a supporto di tali attività, quali trasporto, ristorazione, vigilanza, custodia e sorveglianza, nei limiti consentiti dalla legge;
7. progettazione, organizzazione e/o gestione di servizi e attività di mediazione linguistica, sociale, sanitaria e socio-culturale;
8. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di ricerca e intervento in ambito sociale;
9. promozione e organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione so-

ciali;

10. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti di gruppi sociali o singoli individui a rischio di grave marginalità;

11. promozione, progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di sviluppo di comunità ed empowerment sociale;

12. progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di prevenzione e cura del disagio psicologico;

13. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di consulenza e formazione, anche specialistica, rivolte a persone singole, enti e organizzazioni, pubblici e privati, sui temi di competenza della cooperativa;

14. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di animazione comunitaria, educativa, culturale e didattica, nonché di iniziative finalizzate alla prevenzione della devianza e del disagio e all'empowerment dei soggetti potenzialmente svantaggiati presso centri di aggregazione, biblioteche, centri sociali e di quartiere, centri di lettura e documentazione;

15. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di animazione culturale e/o ambientale per tutte le categorie di cittadini interessati, quali, per esempio, mostre, convegni, seminari, stage formativi, cineforum, manifestazioni, spettacoli, gruppi di lettura, ecc.;

16. progettazione, organizzazione e/o gestione di musei, archivi, biblioteche, centri di documentazione;

17. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio, allo sviluppo di comunità e alla coesione sociale, su aspetti sociali, culturali, antropologici, storici e ambientali;

18. progettazione, organizzazione e/o gestione di nuove tipologie di servizi, anche sperimentali, in ambito sociale, educativo, assistenziale, di sviluppo di comunità;

19. progettazione, organizzazione e/o gestione di punti di accoglienza in grado di indicare allo straniero come muoversi per esercitare i propri diritti, informazioni e consulenze su cittadinanza, permessi di soggiorno, visti di ingresso, ricongiungimenti familiari, corsi di lingua italiana; assistenza e aiuto per i singoli problemi inerenti permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare, aiuto nella richiesta di asilo politico e compilazione delle domande di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc...;

20. gestione di servizi socio – sanitari ed educativi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati, al fine di contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone;

21. gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

22. gestione di servizi di ospitalità in strutture di accoglienza specializzata per profughi e migranti in condizioni di vulnerabilità e disagio mentale;

23. creazione e gestione di strutture di accoglienza per persone in condizione di precarietà abitativa e/o senza dimora, nonché servizi di accompagnamento sociale e amministrativo;

24. promozione di iniziative e attività di studio e ricerca di interesse culturale su tematiche sociali, economiche e di valorizzazione del movimento cooperativo in genere.

Per perseguire i propri scopi, la Cooperativa ha per oggetto, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/91:

1. coltivazione di terreni agricoli; conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; produzione e commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi specie; agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 141/2015 e successive modificazioni;
2. pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, pubblici e privati; attività di giardinaggio; gestione parchi, pubblici e privati;
3. attività di agriturismo, di turismo e di educazione ambientale;
4. allevamento e commercializzazione di animali in genere, attività di maneggio e di ippo-terapia;
5. gestione di canili e gattili, pubblici e privati;
6. smontaggio di elettrodomestici;
7. lavorazione e/o trasformazione di materie plastiche non nocive e suoi derivati; commercializzazione dei prodotti derivati;
8. lavorazione di filati per maglieria e di tessuti per sartoria; attività di tessitura e di sartoria; lavorazione del cuoio e della pelle; commercializzazione dei prodotti derivati;
9. attività di falegnameria; produzione, restauro, manutenzione di mobili ed infissi in legno; lavorazioni legno in genere; commercializzazione dei prodotti derivati;
10. attività di produzione di ceramica, di rilegatoria e di cartotecnica;
11. attività di produzione di oggettistica in genere e vendita dei beni prodotti;
12. attività di imballaggio e confezionamento conto terzi;
13. custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli e motocicli;
14. gestione di colonie e campeggi, di alberghi, pensioni e residence anche sociali;
15. gestione di impianti sportivi;

16. gestione di servizi mensa;
17. servizi di lavanderia industriale, lavaggio e nololavaggio a supporto delle strutture di ristorazione, alberghiere e termali, comunità;
18. organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, assistenziali, sportive e di animazione anche a favore delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;
19. organizzazione e gestione di attività di ristorazione, anche collettiva, con produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e di bevande in genere; distribuzione di pasti preparati (catering); attività di piccola ristorazione (es. bar);
20. gestione di autorimesse e di parcheggi;
21. compra-vendita di beni di antiquariato, di articoli di regalo, di prodotti artigianali in genere, libri e giornali;
22. attività di tipografia, di fotocopiatrice ed eliografia;
23. distribuzione di materiale pubblicitario;
24. attività di affissioni;
25. attività di pulizie locali e/o ambienti, aree in genere pubbliche o private;
26. piccoli lavori di manutenzione edile ed elettrica;
27. attività di assemblaggio, anche per conto terzi;
28. trasporto per conto di terzi, facchinaggio e traslochi;
29. servizi ausiliari, di custodia, di vigilanza e guardiana in genere;
30. gestione e manutenzione di illuminazioni di cimiteri e operazioni cimiteriali;
31. servizi ambientali, attività di guardiana presso discariche, depuratori e similari;
32. servizi di custodia e sorveglianza presso aree ed isole ecologiche e presso cave;
33. gestione di laboratori socio-occupazionali;
34. attività di supporto ai servizi amministrativi e di segreteria;
35. gestione e conduzione di stazioni di servizio, impianti di distribuzione di carburante e impianti di autolavaggio e svolgimento di attività connesse, ivi incluse la vendita di prodotti, ricambi e servizi accessori per auto, moto, cicli e motocicli.

I destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa possono essere tutti i soggetti interessati dalle attività previste dall'oggetto sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 e ss.mm.ii. senza distinzione alcuna e/o i soggetti indicati dagli enti pubblici e privati convenzionati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede,

fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate; richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;
 - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.
- Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale atti-

vità saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere le quote di sovvenzione, di cui al Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro instauratili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni. Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;
- c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che devono, altresì, costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Non possono essere ammessi a soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che, dichiaratamente, non intendano svolgere le attività descritte o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla cooperativa.

Inoltre, non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente ad. 6;
- c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comunque a euro 51,64 (cinquantuno/64), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-

ressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART 10

SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo ad. 27, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dal ricevimento della comunicazione del provve-

dimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare, entro quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di formazione o di inserimento, la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa per risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 e bis C.C.

Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 47 e 48 del presente statuto.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in

caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano delle prestazioni della pensione di vecchiaia o di quella anticipata o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'ad. 1455 C.C.;
- h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente ad. 9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate;

n) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano gravemente l'immagine e il buon nome della cooperativa nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della cooperativa medesima o fomentino dissidi tra i soci;

o) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

p) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione, nonché per qualsiasi delitto commesso durante lo svolgimento dei propri incarichi di lavoro.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 47 e 48 del presente statuto.

soci cooperatori che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre opposizione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale

e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi. La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote sociali, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 51,64 (cinquantuno/64), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-

tolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8 lettere a), c) e d); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

ART. 19

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritte contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote

sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione in tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le quote sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

CAPO II

ALTRI SOCI FINANZIATORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

ART. 20

Con deliberazione dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 2480 c.c., la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526, terzo comma, c.c., 2483 c.c. e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione conformemente all'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica

quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali, in quanto compatibili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE SOCIALI

ART. 21

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) 1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 51,64 (cinquantuno/64) sottoscritte dai soci cooperatori, nonché dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 51,64 (cinquantuno/64) sottoscritte dai soci volontari, né superiore ai limiti di legge;

a) 2. dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92, e dagli altri strumenti finanziari partecipativi, di cui al precedente Titolo V;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'art. 2465 c.c., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 22

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati dai soci cooperatori e dai soci volontari anche a rate, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore, né volontario, può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le quote sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali quote, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo II del Titolo V, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti sugli strumenti finanziari sottoscritti di cui al Titolo V, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il 25 % (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dagli Amministratori.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo V, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo V, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

ART. 23

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la cessione della quota sociale a terzi non può essere parziale.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 24

Le quote di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emissione, le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità.

Le quote sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo II del Titolo V, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso Capo.

L'Assemblea di emissione di tali quote potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, c.c. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote dovrà darne comunicazione scritta al Con-

siglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 25

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

ART. 26

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 27.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto

e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;

e) un dividendo ai soci sovventori, previsti dal Capo I del Titolo V, nella misura stabilita dal presente statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo comunque costituito;

g) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 27.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 27

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'eventuale regolamento interno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e può essere attribuito agli stessi mediante:

- a) integrazione dei trattamenti economici complessivi;
- b) aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) distribuzione di quote di sovvenzione, di cui al Capo I, Titolo V.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 28

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 29

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-

cio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 30

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dai precedenti artt. 26 e 27.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 31

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Sezione I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 32

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, anche sociale in conformità con le linee guida stabilite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la distribuzione degli utili;
2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale;
5. la nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, dell'Organo di controllo e del Presidente di tale Organo, se collegiale, e/o la nomina del revisore, la determinazione dei compensi ad essi spettanti per l'intera durata dell'incarico, nonché la loro revoca;
6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisore legale dei conti;
7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. l'emissione delle quote di sovvenzione, di cui al Titolo V;
10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 34, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci cooperatori;
11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;
13. la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 – bis c.c. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 c.c., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 33

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) comunicato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi;
- b) affisso presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. A tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e del relativo ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio provinciale.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere prevista la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale l'Assemblea sia stata convocata prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.

Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere cognizione delle eventuali quote scaturenti dall'Assemblea, quando questa si sia tenuta esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 25.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 34

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9, 10 e 14 del precedente articolo 32, l'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 35

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 36

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed

i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno 90 (novanta) giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle quote. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di quote di sovvenzione.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo II del Titolo V, non hanno diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 37

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

li verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere o dall'Organo di controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da inviarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza mediante telegramma, fax, posta elettronica, p.e.c. o qualsiasi altro mezzo idoneo ad in-

formare i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato. Nei casi urgenti detta comunicazione scritta potrà essere trasmessa agli stessi destinatari ed attraverso i medesimi strumenti con preavviso di almeno un giorno rispetto la data prevista della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni sono palesi. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. È ammessa, anche per il Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi gestori oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale il Consiglio di Amministrazione sia stato convocato prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.

Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti dal Consiglio di Amministrazione, quando questo si sia tenuto esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 40

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) gestire il collocamento delle quote di sovvenzione affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli

promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 41

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 42

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

ORGANO DI CONTROLLO

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 44

Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e successive modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.

ART. 45

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferi-

re, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 46

Qualora ve ne sia l'obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 47

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del Pubblico Ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data dei provvedimenti che si inten-

dono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 48

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA della Romagna, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Forlì.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 49

È fatto divieto di:

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 50

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote nel seguente ordine: sottoscrittori delle quote di sovvenzione, soci volontari e soci cooperatori.

ART. 51

Le clausole di cui agli artt. 49 e 50, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 52

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 53

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: Baldi Cristian

Firmato: Lucia Rossi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible]